



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



CONVENZIONE ATTUATIVA

del Protocollo in materia di Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) del 5 ottobre 2023

TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

E

L'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

L'Università degli Studi di Camerino, con sede a Camerino, Piazza Cavour, 19/F, cod. fisc. 81001910439, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal prof. Francesco Nobili, Delegato del Rettore per "Stage e Placement" (D.R. n. 0086669 del 13/12/2023) nato a Camerino in data 26/01/1973, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Università Chemistry Interdisciplinary Project (CHIP), via Madonna delle Carceri – 62032 Camerino (MC), indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it

e

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trento, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Tiziana Dal Lago, nella sua qualità di Presidente pro tempore, domiciliato/a per la sua carica presso la sede dell'Ordine medesimo in via Provina n. 3 - Ravina città Trenti (TN) PEC ordinefarmacistitn@pec.fofi.it.

VISTI E RICHIAMATI

- il D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, che stabilisce che gli Ordini sono enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; che essi partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; che concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e che contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

- l'art. 27 del D.P.R. 382/80 che prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati "al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";
- l'art. 8, comma 1, della Legge 341/90 che prevede "per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le Università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni";
- il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca del 16 marzo 2007 recante "Determinazione delle classi di Laurea Magistrale", prevede la LM-13 Classe delle Lauree Magistrali a ciclo unico in Farmacia e Farmacia Industriale (CdS in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche) nella Tabella delle classi di Laurea Magistrale;
- l'art. 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" prevede che l'esame finale per il conseguimento delle Lauree Magistrali a ciclo unico in Farmacia e Farmacia Industriale - classe LM-13. abilita all'esercizio della professione di farmacista e l'art. 3 che gli esami finali per il conseguimento delle Lauree Magistrali di cui all'art. 1 comprendono lo svolgimento di una Prova Pratica Valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione;
- il secondo comma del citato art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo il quale "sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di



svolgimento e di valutazione del TTPV, ivi compresa la determinazione dei Crediti Formativi Universitari di cui all'art. 1, comma 2, e della Prova Pratica Valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice”;

- il Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651, art. 2, comma 1, recante “Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13.” (attuazione art.li 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163) che prevede che il TTPV (di seguito TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale”;
- l'art. 2, comma 2, del citato Decreto del 5 luglio 2022, n. 651, che sulla base di quanto previsto dall'art. 44, comma 2, lett. b), della Direttiva 2005/36/CE, i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di cui all'art. 1 comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 Crediti Formativi Universitari (di seguito CFU);
- l'art. 2, comma 3, del citato Decreto del 5 luglio 2022, n. 651, secondo cui “Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico-operativa dell'attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati ed integrati in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (di seguito CRUI), sentito il Consiglio Universitario Nazionale (CNU) e la Conferenza delle Scienze del Farmaco. Il protocollo definisce altresì le modalità di attivazione, di



- svolgimento e di valutazione del tirocinio” ed il successivo comma 5 che stabilisce che “per l’attivazione del TPV, il Dipartimento a cui afferisce il corso o la competente struttura di raccordo stipulano una specifica convenzione con l’Ordine Provinciale dei Farmacisti o con l’Azienda Sanitaria Locale od Ospedaliera di riferimento della farmacia, sulla base del protocollo di cui al comma 3”;
- il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 10 ottobre 2022, n. 1147 che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, definisce l’ordinamento della classe del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia e Farmacia Industriale, a modifica della LM-13 Classe delle Lauree Magistrali a ciclo unico in Farmacia e Farmacia Industriale contenuta nella tabella allegata al decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle Classi di Laurea Magistrale, come modificata dal Decreto Interministeriale 5 luglio 2022, n. 651;
 - e risultanze dei lavori del tavolo tecnico CRUI-FOFI, istituito ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato Decreto del 5 luglio 2022, n. 651;
 - il protocollo in materia di TTPV stipulato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Decreto Interministeriale del 5 luglio 2022 n. 651;

PREMESSO CHE

La presente Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 1 sub a), del Protocollo in materia di TTPV del 5 ottobre 2023, specifica e integra gli ambiti dei contenuti minimi ineludibili relativi alle attività tecnico-professionali e pratico-operative del TPV; definisce le modalità di attivazione, svolgimento e valutazione dello stesso TPV;



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



CONSTATATO CHE

- l'Università degli Studi di Camerino intende offrire il TTPV richiesto alle studentesse ed agli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (Classe LM-13.) in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche previsto dalla legge 163/2021 in accordo con la normativa comunitaria e nazionale vigente (Direttiva CEE 2005/36/CE e successive modifiche);
- che le farmacie, presenti nell'elenco allegato a questa Convenzione (Allegato 1 che ne costituisce parte integrante e che sarà pubblicato sul sito web dell'Ordini dei Farmacisti in sezione dedicata e aggiornata a cura dell'Ordine stesso), sono disponibili per lo svolgimento del TPV in quanto aderenti alla presente Convenzione.

Le Parti come sopra individuate, stabilito che le premesse formano parte integrante della Convenzione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Recepimento del Protocollo FOFI-CRUI

1. È recepito il Protocollo sottoscritto il 5 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 2, comma 3, Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 5 luglio 2022, n. 651, dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), sentiti il Consiglio Universitario Nazionale (CNU) e la Conferenza delle Scienze del Farmaco che, rubricato alla voce Allegato 2 della presente Convenzione, ne diviene parte integrante.

Art. 2 - Regolamento del tirocinio e ulteriori Convenzioni stipulate

1. Le parti si impegnano a definire congiuntamente, con atto separato, il Regolamento del TPV per le studentesse e gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico della classe LM-13. in Farmacia



ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, approvato dal Consiglio della Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti della Salute, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e alle linee guida ed alle indicazioni definite dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani congiuntamente alla Conferenza Nazionale dei Direttori di Farmacia e Farmacia Industriale.

2. Entro un mese i firmatari (Ateneo e Ordine) della presente Convenzione adotteranno, in coerenza col protocollo FOFI-CRUI, il suddetto Regolamento del TPV, al quale è fatto obbligo di attenersi.
3. Detto Regolamento, che contiene tutte le disposizioni necessarie al corretto svolgimento del tirocinio, sarà allegato (Allegato 3) alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante. Ogni sua modifica o integrazione, sarà concordato con l'Ordine dei Farmacisti.
4. Nelle more di quanto previsto al comma 1 del presente art., il TPV è attivato sulla base di quanto previsto dal protocollo FOFI-CRUI.
5. Ai fini del TPV, le convenzioni sottoscritte tra l'Ateneo e l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) o Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), dovranno essere trasmesse all'Ordine competente per territorio.

Art. 3 - Finalità e contenuti della Convenzione

1. L'Università degli Studi di Camerino, per lo svolgimento del TPV, di durata semestrale, volto a fornire alle studentesse ed agli studenti iscritti ai Corsi di Studio in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione alla Prova Pratica Valutativa al fine di conseguire la Laurea abilitante all'esercizio della professione di farmacista, si avvale della collaborazione dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trento, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente Convenzione.
2. Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del Protocollo del TTPV del 5 ottobre 2023, allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.



3. Le farmacie mettono a disposizione dell'Università degli Studi di Camerino le proprie strutture per lo svolgimento del TPV delle studentesse e degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante della classe LM-13. (Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche). L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale della Farmacia ospitante con compiti di illustrazione e di formazione.

Art. 4 - Norme di sicurezza e polizza assicurativa

1. Le attività pratiche verranno svolte nelle farmacie nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia e conformemente a quanto disciplinato nel Protocollo (Allegato 2). L'Università assicura le/i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento (entro 24 ore), al soggetto promotore al seguente indirizzo: protocollo@pec.unicam.it entro i tempi previsti dalla normativa vigente (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).
2. Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o ci sia pericolo di morte, il soggetto ospitante deve immediatamente comunicare l'evento al soggetto promotore, nello specifico al Dott. Gian Marco Quacquareni (marco.quacquareni@unicam.it, tel. 0737/403049, cell. 339/4309095), Responsabile Area Servizi agli Studenti. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto Legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:
 - a. Il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n.



- 221/CSR del 21 dicembre 2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b. Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
 - c. Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo, in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare alle/ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui le/gli stesse/i saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
3. Dal tirocinio non consegue un rapporto retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art. 5 - Finalità e contenuti del tirocinio e modalità di svolgimento

L'attività di TPV ha una durata non inferiore a sei mesi per non più di 40 ore la settimana. La presenza in farmacia si articola durante i giorni in cui la farmacia presta servizio escluso l'orario notturno e festivo. La/il titolare direttrice/direttore della farmacia individua per ogni tirocinante, tra il proprio personale abilitato alla professione di farmacista e iscritto all'Ordine professionale da almeno due anni, la/il responsabile delle attività di TPV (tutor professionale). La/il tutor professionale ha il compito di seguire la/o studentessa/studente per tutta la durata del TPV e deve essere presente in farmacia a tempo pieno. La/il tutor professionale, inoltre, non deve avere rapporti di parentela con la /il tirocinante. La/il tutor professionale è tenuta/o a compilare il questionario di valutazione dell'esperienza di tirocinio predisposto dall'Università.



Art. 6 - Crediti formativi dei tutor professionali

Ai sensi di quanto deliberato con determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 6 dicembre 2018, si specifica che la/il farmacista che segue la/lo studentessa/studente nel TPV nella qualità di tutor professionale, matura il diritto al riconoscimento di 1 Credito Formativo ogni 15 ore di attività.

Art. 7 - Proprietà intellettuale

1. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di TPV che siano generati esclusivamente nell'esecuzione delle attività svolte durante il tirocinio, utilizzando mezzi, spazi e attrezzature messi a disposizione dell'azienda ospitante è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra la/il tirocinante e la farmacia ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale della/del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti ed il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate della farmacia ospitante. Se i risultati sono stati generati nell'ambito del tirocinio con il contributo determinante ed effettivo di personale dell'Università degli Studi di Camerino, gli accordi saranno stipulati anche con lo stesso Ateneo alla quale sarà riconosciuta la quota di contitolarità.
2. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del TPV devono essere concordate con la farmacia ospitante.

Art. 8 - Disciplina

L'Ordine dei Farmacisti si impegna a svolgere le funzioni e gli atti che gli vengono attribuiti dalla normativa vigente. L'Ordine valuterà sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente i propri iscritti, in contrasto con la normativa vigente e dei quali l'Università degli Studi di Camerino vorrà informare l'Ordine stesso.



Art. 9 - Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di TPV in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 10 - Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Macerata.

Art. 11 - Durata, rinnovo e recesso della Convenzione

1. La presente Convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha durata 36 mesi e potrà essere modificata o rinnovata previa intesa tra le parti.
2. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima via PEC.
3. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.
4. Si dà atto che per l'attivazione della presente Convenzione non consegnerà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



Art. 12 - Sottoscrizione, registrazione della Convenzione ed imposta di bollo

La presente Convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale, secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, che le Parti, sottoscrivendolo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, dall’Università degli Studi di Camerino aut.ne Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale delle Marche, Settore Servizi, Ufficio Servizi Fiscali nr. 30198 DEL 08/10/2021. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contenuto nella presente Convenzione, le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Università degli Studi di Camerino
Delegato del Rettore per “Stage e Placement”
(D.R. n. 0086669 del 13/12/2023)
Prof. Francesco Nobili

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trento
La Presidente
Dott.ssa Tiziana Dal Lago